

NOTA DI SINTESI SULLE SANZIONI DELL'UNIONE EUROPEA
NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

SOMMARIO

1. <i>Introduzione</i>	1
2. <i>Regolamento del Consiglio UE n. 833/2014</i>	2
3. <i>Regolamento del Consiglio UE n. 269/2014</i>	13
4. <i>Regolamento del Consiglio UE n. 692/2014</i>	13
5. <i>Regolamento del Consiglio UE n. 263/2022</i>	15

* *

I. Introduzione

A seguito dell'ulteriore deterioramento dei rapporti tra la Federazione Russa (“FR”) e l’Ucraina, l’Unione Europea (“UE”) ha adottato una serie di provvedimenti sanzionatori nei confronti della FR che allargano e inaspriscono i divieti già in vigore dal 2014 e ne introducono di nuovi.

Alla data odierna (*status juris*: **9 marzo 2022**¹; “**Data di Riferimento**”), l’impianto sanzionatorio adottato dall’UE nei confronti della FR a seguito dell’aperto conflitto con l’Ucraina si articola nei seguenti principali atti normativi:

1. Regolamento del Consiglio UE n. 833/2014 “*concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina*”, che disciplina le sanzioni economiche e finanziarie applicate dall’UE in alcuni settori o per determinate categorie di beni;
2. Regolamento del Consiglio UE n. 269/2014 “*concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina*”, che disciplina il regime di congelamento dei fondi di persone fisiche e giuridiche russe coinvolte nelle azioni di destabilizzazione dell’Ucraina;
3. Regolamento del Consiglio UE n. 692/2014 “*concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli*”, che disciplina le sanzioni

¹ Nella presente nota sono evidenziate in verde le integrazioni rispetto alla precedente versione del documento, datata 2 marzo 2022.



Associazione professionale tra

Avv. Stefano Bianchi - Avv. Daniele Carminati - Avv. Claudio Cera - Avv. Eugenia Croce - Avv. Enrico Del Guerra
Avv. Mario Di Giulio - Avv. Filippo Fioretti - Avv. Marco Giustiniani - Avv. Vittorio Loi - Avv. Mia Rinetti
Avv. Meritxell Roca Ortega - Avv. Carlo Emanuele Rossi - Avv. Roberto Zanchi e Dott. Marco Jannon

Soci Onorari: Avv. Gian Paolo Di Santo - Bruno R. Pavia J.D. - Avv. Marina Santarelli

C.F. - P.I. (V.A.T. N.) 01771720156

specificamente dirette a limitare le attività economiche sul territorio della Crimea e di Sebastopoli;

4. Regolamento del Consiglio UE n. 263/2022 “*concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle regioni dell’Ucraina sotto controllo non governativo di Donetsk e Luhansk e al dispiegamento di forze armate russe in tali aree*”, che disciplina le sanzioni specificamente dirette a limitare le attività economiche nella regione del Donbass.

2. Regolamento del Consiglio UE n. 833/2014

La sottostante tabella è volta a illustrare in forma sinottica le misure restrittive disciplinate dal Regolamento UE n. 833/2014, così come profondamente modificato alla Data di Riferimento.

In particolare, si segnala che il nuovo testo del Regolamento UE n. 833/2014 prevede misure restrittive raggruppabili nelle seguenti macro-categorie:

- ARMAMENTI E BENI DUAL-USE
- BENI PER IL RAFFORZAMENTO MILITARE E TECNOLOGICO
- FINANZIAMENTI PUBBLICI
- TELECOMUNICAZIONI
- SETTORE PETROLIFERO
- AVIAZIONE E SETTORE SPAZIALE
- **SETTORE MARITTIMO**
- SANZIONI FINANZIARIE CONTRO ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICI
- SANZIONI FINANZIARIE CONTRO PRIVATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE	ECCEZIONI
ARMAMENTI E DUAL – USE		
<p>Art. 2</p> <p>Dual-use</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni <i>dual-use</i>, anche non originari dell'UE; 2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi. <p>Per “Beni <i>dual-use</i>” si intendono i beni e le tecnologie elencati all’ Allegato I del Regolamento UE 821/2021.</p>	<p>In relazione a beni <i>dual-use</i>, per uso non militare e verso utenti finali non militari, il divieto non è applicabile ai seguenti casi per i quali si applica il regime di autorizzazione preventiva di cui al Regolamento UE 821/2021 (“Autorizzazione Preventiva”):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) scopi umanitari, catastrofi naturali emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione di eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente; b) usi medici o farmaceutici; c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione; d) aggiornamenti del software; e) utilizzo come dispositivi privati (computer, telefoni, TV di privati); f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in FR, fatta eccezione per il suo governo e le imprese

		<p>direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure</p> <p>g) effetti personali e domestici di persone fisiche che si recano in FR, i loro mezzi di trasporto o utensili professionali non destinati alla vendita.</p> <p><u>In deroga al divieto</u>, le Autorità statali possono autorizzare, salva in ogni caso l'Autorizzazione Preventiva, le attività aventi ad oggetto beni <i>dual-use</i>, per uso non militare e verso utenti finali non militari, nei seguenti casi:</p> <p>a) cooperazione tra l'UE, i governi degli Stati membri e il governo della FR in ambiti puramente civili;</p> <p>b) cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;</p> <p>c) gestione, manutenzione, ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;</p> <p>d) sicurezza marittima;</p> <p>e) reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;</p> <p>f) uso esclusivo di soggetti posseduti o controllati, in via esclusiva o congiunta, da soggetti europei o di un paese partner (al 28.2.2022, soltanto gli Stati Uniti in base all'<u>Allegato VIII</u>);</p> <p>g) rappresentanze diplomatiche dell'UE, Stati membri e paesi partner.</p> <p><u>In deroga al divieto</u>, le Autorità statali possono autorizzare, salva in ogni caso l'Autorizzazione Preventiva, le attività aventi ad oggetto beni <i>dual-use</i>, per uso non militare e verso utenti finali non militari, svolte sulla base di <u>contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022</u>, purché <u>l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022</u>.</p> <p>L'Autorizzazione Preventiva non può essere concessa qualora vi siano fondati motivi per ritenere che:</p> <p>a) l'utente finale sia uno dei soggetti di cui all'<u>Allegato IV</u>;</p> <p>b) la finalità sia militare; o</p> <p>c) il settore di impiego sia quello dell'aviazione o dell'industria spaziale.</p> <p>Nei confronti dei soggetti di cui all'<u>Allegato IV</u>, le Autorità possono autorizzare mediante Autorizzazione Preventiva, le attività vietate</p>
--	--	--

		<p>aventi ad oggetto i beni <i>dual-use</i> nei seguenti casi (art. 2-ter):</p> <p>a) prevenzione o mitigazione di eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente</p> <p>b) contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.</p>
<p>Art. 4</p> <p>Beni militari e Dual-use per scopo militare</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prestare assistenza tecnica in relazione a beni inclusi nell'elenco delle attrezzature militari e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 2. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica; 3. prestare assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione a beni dual-use e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi, ove possano essere destinati, in tutto o in parte ad uso militare o ad un utilizzatore finale militare; 4. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a beni <i>dual-use</i> e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi, ove possano essere destinati, in tutto o in parte ad uso militare o ad un utilizzatore finale militare. 	<p>Il divieto non si applica:</p> <p>a) ai contratti stipulati prima del 1° agosto 2014 (o contratti accessori);</p> <p>b) alla prestazione di assistenza per la manutenzione e sicurezza di capacità esistenti nell'UE.</p> <p>Si prevedono eccezioni specifiche al divieto per talune materie prime necessarie all'attività spaziale nell'UE (lancio di satelliti).</p>
<p>BENI PER IL RAFFORZAMENTO MILITARE E TECNOLOGICO</p>		
<p>Art. 2-bis</p> <p>Beni di cui all'Allegato VII</p> <p>(Beni che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico)</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all'<u>Allegato VII</u>, anche non originari dell'UE; 2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi. 	<p>Si applicano le medesime eccezioni previste per i beni <i>dual-use</i>.</p>

FINANZIAMENTI PUBBLICI		
<p>Art. 2-sexies, para. 1</p> <p>Finanziamenti pubblici</p>	<p>È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la FR o per gli investimenti in tale paese.</p>	<p>Il divieto non si applica nei seguenti casi:</p> <p>a) impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 26 febbraio 2022;</p> <p>b) finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica, fino a un valore totale di EUR 10.000.000 per progetto, a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'UE; oppure</p> <p>c) finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.</p>
<p>Art. 2-sexies, para. 3</p> <p>Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF)</p>	<p>È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati da RDIF.</p>	<p><u>In deroga al divieto</u>, le Autorità possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati da RDIF, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono dovuti <u>in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022</u> (o contratti ad essi accessori).</p>
TELECOMUNICAZIONI		
<p>Art. 2-septies para. 1</p> <p>Diffusione di contenuti multimediali</p>	<p>E' vietata agli operatori, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati:</p> <p>a) la radiodiffusione b) il conferimento della capacità di diffondere, c) agevolazione della radiodiffusione o d) altro concorso a tal fine,</p> <p>di contenuti dei soggetti elencati nell'<u>Allegato XV</u>.</p>	
<p>Art. 2-septies para 2</p> <p>Sospensione licenze a soggetti di cui all'Allegato XV</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Russia Today English</i> • <i>Russia Today UK</i> • <i>Russia Today Germany</i> • <i>Russia Today France</i> • <i>Russia Today Spanish</i> 	<p>E' sospesa qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con i soggetti di cui all'<u>Allegato XV</u>.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sputnik</i> 		
<p>SETTORE PETROLIFERO</p>		
<p>Art. 3 Art. 4, para. 3</p> <p>Beni di cui all'Allegato II</p>	<p>E' necessaria l'Autorizzazione Preventiva per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare, anche indirettamente, i prodotti elencati nell'<u>Allegato II</u>, anche non originari dell'UE, se tali prodotti sono destinati a un uso in FR, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale; 2. prestare assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi. 	<p>L'Autorizzazione Preventiva non è concessa qualora, i beni siano destinati alle seguenti tipologie di progetti di prospezione e produzione petrolifere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) in acque di profondità superiore a 150 metri; b) nella zona in mare aperto a nord del circolo polare artico; o c) da risorse situate in formazioni di scisto mediante fratturazione idraulica; non si applica alla prospezione e alla produzione attraverso formazioni di scisto allo scopo di individuare giacimenti non di scisto o estrarne petrolio. <p>In deroga al divieto, le Autorità possono concedere l'Autorizzazione Preventiva in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) obbligo derivante da un contratto concluso prima del 1° agosto 2014 (o contratti accessori); b) prevenzione o mitigazione di eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.
<p>Art. 3-bis</p> <p>Servizi associati a progetti petroliferi</p>	<p>È vietato fornire, anche indirettamente, i seguenti servizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) trivellazione; b) prove pozzi; c) servizi di carotaggio e completamento; d) fornitura di strutture galleggianti specializzate, <p>per le seguenti categorie di progetti di prospezione e produzione petrolifere in FR:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) in acque di profondità superiore a 150 metri; b) nella zona in mare aperto a nord del circolo polare artico; o c) da risorse situate in formazioni di scisto mediante fratturazione idraulica; non si applica alla prospezione e alla produzione attraverso formazioni di scisto allo scopo di individuare giacimenti non di scisto o estrarne petrolio. 	<p>Il divieto non si applica in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) obbligo derivante da un <u>contratto concluso prima del 12 settembre 2014</u> (o contratti accessori); b) prevenzione o mitigazione di eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.
<p>3-ter</p> <p>Tecnologie raffinazione petrolio</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p>	<p>Il divieto <u>non si applica fino al 27 maggio 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022</u> (o contratti</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all'<u>Allegato X</u>, anche non originari dell'UE; 2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi. 	<p>accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti).</p> <p>In deroga al divieto, le Autorità possono autorizzare l'attività in caso di prevenzione o mitigazione di eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p>
<p>AVIAZIONE E SETTORE SPAZIALE</p>		
<p>Art. 3-quater</p> <p>Settore aviazione e industria spaziale</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all'<u>Allegato XI</u>, anche non originari dell'UE; 2. fornire assicurazioni e riassicurazioni in relazione ai beni di cui al punto 1; 3. revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o rettifica di anomalie di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo, in relazione ai beni di cui al punto 1; 4. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 5. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi 	<p>Il divieto <u>non si applica fino al 28 marzo 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti).</p>
<p>Art. 3-quinques</p> <p>Chiusura spazio aereo europeo</p>	<p>È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in FR ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in FR ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da un soggetto russo atterrare nel, o decollare dal, o sorvolare il, territorio dell'UE.</p> <p>Per "vettore aereo russo" si intende un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della FR.</p>	<p>Il divieto non si applica ai casi di atterraggio o sorvolo di emergenza.</p> <p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga al divieto qualora siano necessarie per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del regolamento.</p>

SETTORE MARITTIMO		
<p>Art. 3-septies</p> <p>Beni di cui all'Allegato XVI (beni per la navigazione marittima)</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR o per la collocazione a bordo di nave battente bandiera russa, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all'Allegato XVI, anche non originari dell'UE; 2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi. 	<p>Il divieto non è applicabile alle attività aventi ad oggetto i beni di cui all'Allegato XVI, per uso non militare e verso utenti finali non militari, per scopi umanitari, catastrofi naturali, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione di eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p> <p>In deroga al divieto, le Autorità statali possono autorizzare, salva in ogni caso l'Autorizzazione Preventiva, le attività aventi ad oggetto beni di cui all'Allegato XVI, per uso non militare e verso utenti finali non militari, destinati alla sicurezza marittima.</p>
SANZIONI FINANZIARIE CONTRO ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICI		
<p>Si riportano di seguito alcune definizioni introdotte dal Regolamento 833/2014, necessarie al fine di comprendere le sezioni inerenti le sanzioni finanziarie.</p> <p>“Servizi di investimento”:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; ii) esecuzione di ordini per conto dei clienti; iii) negoziazione per conto proprio; iv) gestione del portafoglio; v) consulenza in materia di investimenti; vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile; vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile; viii) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione. <p>“Valori mobiliari”: le seguenti categorie di valori, anche sotto forma di cripto-attività, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario, ii) obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli, iii) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari. <p>“Strumenti del mercato monetario”: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento.</p>		
<p>Art. 5, para. 1</p> <p>Soggetti di cui all'Allegato III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sberbank • VTB Bank 	<p>E' vietato l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione sui seguenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gazprombank</i> • <i>Vnesheconombank (VEB)</i> • <i>Rosselkhozbank</i> 	<p>a) con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1° agosto 2014 fino al 12 settembre 2014,</p> <p>b) con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022,</p> <p>c) con qualsiasi scadenza emessi dopo il 12 aprile 2022,</p> <p>emessi da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uno dei soggetti di cui all'Allegato III; 2. un soggetto (persona giuridica) stabilito fuori dall'UE, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1; 3. un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui ai precedenti punti 1 e 2. 	
<p>Art. 5, para. 2</p> <p>Soggetti di cui all'Allegato XII</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Alfa Bank</i> • <i>Bank Otkritie</i> • <i>Bank Rossiya</i> • <i>Promsvyazbank</i> <p>Art. 5, para. 4</p> <p>Soggetti di cui all'Allegato XIII</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Almaz-Antey</i> • <i>Kamaz</i> • <i>Novorossiysk Commercial Sea Port</i> • <i>Rostek</i> • <i>Russian Railways</i> • <i>JSC PO Sevmash</i> • <i>Sovcomflot</i> • <i>United Shipbuilding Co.</i> 	<p>E' vietato l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione sui seguenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uno dei soggetti di cui all'Allegato XII o XIII; 2. un soggetto (persona giuridica) stabilito fuori dall'UE, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1; 3. un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui ai precedenti punti 1 e 2. 	
<p>Art. 5, para 3</p> <p>Soggetti di cui all'Allegato V</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>OPK Oboronprom</i> • <i>United Aircraft Co.</i> • <i>Uralvagonzavod</i> <p>Soggetti di cui all'Allegato VI</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rosneft</i> 	<p>E' vietato l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione sui seguenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, b) con qualsiasi scadenza emessi dopo il 12 aprile 2022, <p>emessi da:</p>	

PAVIA e ANSALDO

STUDIO LEGALE

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Transneft</i> • <i>Gazpromneft</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. uno dei soggetti di cui all'Allegato V o VI; 2. un soggetto (persona giuridica) stabilito fuori dall'UE, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1; 3. un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui ai precedenti punti 1 o 2. 	
<p>Art. 5, para. 5</p> <p>Negoziazione di valori mobiliari di società pubbliche</p>	<p>A partire dal 12 aprile 2022, è vietato quotare e fornire servizi in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell'UE per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in FR di proprietà pubblica per oltre il 50 %.</p>	
<p>Art. 5, para.6</p> <p>Nuovi prestiti o crediti</p>	<p>È vietato concludere o partecipare, anche indirettamente, ad accordi destinati a erogare qualsiasi nuovo prestito o credito a qualsiasi soggetto di cui all'art. 5 para. 1, 2, 3 o 4.</p>	<p>Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) finanziare le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'UE e qualsiasi Stato terzo; b) finanziamenti di emergenza per soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità di soggetti europei, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui all'<u>Allegato III</u>. <p>Il divieto <u>non si applica ai contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022</u> a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso: <ol style="list-style-type: none"> a) siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022; b) non siano stati modificati in tale data o in data successiva; 2. prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza per il rimborso integrale e la cessazione di tutti i diritti e obblighi previsti dal contratto; 3. all'atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui al regolamento.
<p>Art. 5-bis, para 1</p> <p>Valori mobiliari e strumenti finanziari sovrani</p>	<p>E' vietato l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione sui seguenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FR e il suo Governo; 2. Banca di Russia (Banca Centrale); 	

	3. un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione della Banca di Russia.	
Art. 5-bis, para. 2 Prestiti a FR e Banca di Russia	È vietato concludere o partecipare, anche indirettamente, ad accordi destinati a erogare qualsiasi nuovo prestito o credito ai soggetti di cui qualsiasi soggetto di cui all'art. 5-bis para. 1.	Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti per finanziare le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'UE e qualsiasi Stato terzo. Il divieto <u>non si applica ai contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> a condizione che: 1. tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso: c) siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022; d) non siano stati modificati in tale data o in data successiva; 2. prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza per il rimborso integrale e la cessazione di tutti i diritti e obblighi previsti dal contratto.
Art. 5-bis, para. 4 Gestione riserve Banca di Russia	Sono vietate tutte le operazioni di gestione delle riserve e delle attività della Banca di Russia, incluse quelle con qualsiasi soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la sua direzione, come il Fondo di ricchezza nazionale russo .	In deroga al divieto, le Autorità competenti possono autorizzare un'operazione, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della stabilità finanziaria dell'UE o di uno Stato membro.
Art. 5-nonies Interdizione banche russe da sistema SWIFT • <i>Bank Otkritie</i> • <i>Novikombank</i> • <i>Promsvyazbank</i> • <i>Bank Rossiya</i> • <i>Sovkombank</i> • <i>Vnesheconombank (VEB)</i> • <i>VTB Bank</i>	<u>A partire dal 12 marzo 2022</u> è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, a: 1. uno dei soggetti di cui all' <u>Allegato XIV</u> ; 2. un soggetto stabilito in Russia, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1.	
Art. 5 decies Denaro contante in valuta Euro	È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro a qualsiasi persona fisica o giuridica russa o alla Russia (ivi compresi il governo russo o la Banca di Russia), o per un uso in Russia.	Il divieto non si applica al trasferimento o all'esportazione di valuta necessari per: a. uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia; o b. scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di

		immunità in virtù del diritto internazionale.
SANZIONI FINANZIARIE CONTRO PRIVATI		
Art. 5-ter Depositi bancari	È vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in FR, o di persone giuridiche stabilite in FR, se il valore totale dei depositi è superiore a EUR 100.000.	<p>Il divieto non si applica a:</p> <p>a) cittadini di uno Stato membro, di uno stato membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro di uno stato membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera.</p> <p>b) depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'UE e la FR.</p> <p>In deroga al divieto, le Autorità possono autorizzare i depositi qualora siano necessari a:</p> <p>a) soddisfare le esigenze di base dei soggetti russi indicati all'art. 5-ter, dei familiari a loro carico (alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici);</p> <p>b) pagare onorari ragionevoli o rimborsare spese sostenute per la prestazione di servizi legali;</p> <p>c) coprire spese straordinarie;</p> <p>d) scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare od organizzazione internazionale;</p> <p>e) scopi umanitari;</p> <p>f) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in FR.</p>
Art. 5-sexies Servizi di depositari centrali di titoli a privati russi	Ai depositari centrali di titoli dell'UE è fatto divieto di prestare qualsiasi servizio quale definito nell'allegato del Regolamento UE 909/2014 per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in FR, o a qualsiasi persona giuridica stabilita in FR.	<p>Il divieto non si applica a:</p> <p>a) cittadini di uno Stato membro o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.</p> <p>b) depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'UE e la FR.</p>
Art. 5-septies Vendita valori mobiliari a privati russi	È vietato vendere valori mobiliari denominati in euro, emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in FR o a qualsiasi persona giuridica stabilita in FR.	<p>Il divieto non si applica a:</p> <p>a) cittadini di uno Stato membro o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.</p>

		b) depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'UE e la FR.
--	--	---

3. Regolamento del Consiglio UE n. 269/2014

Il regolamento in questione prevede che siano congelati tutti i fondi e le risorse economiche situati nell'UE ed appartenenti, direttamente o indirettamente, alle persone fisiche e giuridiche elencate all'Allegato I dello stesso Regolamento.

Ai soggetti europei, inoltre, è vietato mettere, anche indirettamente, a disposizione dei soggetti inclusi nell'elenco, fondi o risorse economiche oppure destinarli a loro vantaggio.

Attualmente, risultano sanzionati ai sensi del Regolamento in parola **852 persone fisiche**, tra cui anche il Presidente, il Primo Ministro, il Ministro degli Affari Interni e il Ministro degli Esteri della FR attualmente in carica, nonché **53 persone giuridiche**.

Il Regolamento prevede taluni casi in cui le Autorità competenti degli Stati membri dell'UE possano, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi congelati.

E' opportuno segnalare che:

1. qualora un pagamento da parte di un soggetto incluso nell'elenco sia dovuto in forza di obbligazioni sorte prima che il medesimo fosse inserito nell'Allegato I, a determinate condizioni, le Autorità competenti di un Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi per consentire tale pagamento;
2. il divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi a soggetti rientranti nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati (art. 7 del Regolamento).

Peraltro, il medesimo **divieto non si applica** al versamento sui conti congelati di:

- a. interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- b. **pagamenti dovuti ai sensi di obbligazioni sorte prima che il soggetto beneficiario di tale pagamento fosse inserito nell'elenco;**
- c. pagamenti dovuti ai sensi di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro dell'UE o esecutive nello Stato membro interessato.

Ai sensi della Decisione del Consiglio UE n. 2014/145/PESC, così come recentemente modificata, i soggetti inclusi nell'Allegato I al Regolamento n. 269/2014 sono altresì soggetti al divieto di ingresso o transito sul territorio degli Stati membri dell'UE.

4. Regolamento del Consiglio UE n. 692/2014

La sottostante tabella riporta in forma sinottica le misure restrittive disciplinate dal Regolamento UE n. 692/2014.

RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE	ECCEZIONI
--------------------------	----------	-----------

<p>Art. 2</p> <p>Divieto importazione merci</p>	<p>E' vietato:</p> <p>a) importare nell'UE merci originarie della Crimea o di Sebastopoli;</p> <p>b) fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci di cui alla lettera a).</p>	<p>Il divieto non si applica a merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d'origine a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e del regolamento (UE) n. 374/2014 (1) o a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina.</p>
<p>Art. 2-bis</p> <p>Divieti in materia immobiliare societaria finanziaria</p>	<p>E' vietato:</p> <p>a) acquisire o aumentare la propria partecipazione nella proprietà di immobili ubicati in Crimea o a Sebastopoli;</p> <p>b) acquisire o aumentare la partecipazione (azioni, quote o titoli a carattere partecipativo) nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità (società) in Crimea o a Sebastopoli;</p> <p>c) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti ad entità in Crimea o a Sebastopoli, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità;</p> <p>d) creare imprese in partecipazione in Crimea o a Sebastopoli o insieme ad entità in Crimea o a Sebastopoli;</p> <p>e) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui ai punti precedenti.</p>	<p>I divieti non si applicano alle condotte commerciali legittime nei confronti di entità fuori dalla Crimea o da Sebastopoli, dove i relativi investimenti non sono destinati a soggetti in Crimea o a Sebastopoli.</p> <p>I divieti non si applicano ai contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014 a condizione l'Autorità competente sia stata informata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.</p> <p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano:</p> <p>a) necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Crimea o a Sebastopoli;</p> <p>b) connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici o istituti d'insegnamento pubblici ubicati in Crimea o a Sebastopoli;</p> <p>c) apparecchi o attrezzature per uso medico;</p> <p>d) finalizzate alla manutenzione per garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti;</p> <p>e) necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p>
<p>Art. 2-ter</p> <p>Divieto Esportazione beni di cui all'Allegato II</p>	<p>È vietato, nei confronti di persone fisiche o giuridiche in Crimea o a Sebastopoli, oppure per un uso in tali aree:</p> <p>a) vendere, fornire, trasferire o esportare i beni elencati nell'<u>Allegato II</u>;</p> <p>b) prestare, anche indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione connessi ai beni di cui alla lettera a) e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi;</p>	<p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano:</p> <p>a) necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Crimea o a Sebastopoli;</p> <p>b) connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici o istituti d'insegnamento pubblici ubicati in Crimea o a Sebastopoli;</p>

	c) fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui alla lettera a).	c) apparecchi o attrezzature per uso medico; d) necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.
Art. 2-quater Divieto servizi in relazione a infrastrutture	È vietato fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Crimea o a Sebastopoli nei seguenti settori: 1. trasporti; 2. telecomunicazioni; 3. energia; 4. esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.	Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.
Art. 2-quinques Attività turistica	È vietato prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli. In particolare, le navi da crociera battenti bandiera di uno Stato dell'UE o navi di proprietà e sotto il controllo di un armatore dell'UE o qualsiasi nave su cui un operatore dell'Unione ha assunto la responsabilità generale per quanto riguarda il suo funzionamento non possono entrare o effettuare scalo nei porti ubicati nella penisola di Crimea elencati nell' <u>Allegato III</u> .	Il divieto non si applica quando una nave entra o effettua uno scalo in uno dei porti vietati per motivi di sicurezza marittima in casi di emergenza.

5. Regolamento del Consiglio UE n. 263/2022

La sottostante tabella riporta in forma sinottica le misure restrittive disciplinate dal Regolamento UE n. 263/2022 di recentissima adozione.

RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE	ECCEZIONI
Art. 2 Divieto importazione merci	E' vietato: a) importare nell'UE merci originarie delle aree non soggette a controllo governativo di Donetsk e Luhansk; b) fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci di cui alla lettera a).	Il divieto <u>non si applica fino al 24 maggio 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti) a condizione che l'Autorità competente sia stata informata con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo. Il divieto non si applica a merci originarie di Donetsk e Luhansk che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d'origine a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina.

<p>Art. 3</p> <p>Divieti in materia immobiliare societaria finanziaria</p>	<p>E' vietato:</p> <p>a) acquisire o aumentare la propria partecipazione nella proprietà di immobili ubicati in Donetsk e Luhansk;</p> <p>b) acquisire o aumentare la partecipazione (azioni, quote o titoli a carattere partecipativo) nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità (società) in Donetsk e Luhansk;</p> <p>c) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti ad entità in Donetsk o Luhansk, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità;</p> <p>d) creare imprese in partecipazione in Donetsk o Luhansk o insieme ad entità in Donetsk o Luhansk;</p> <p>e) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui ai punti precedenti.</p>	<p>I divieti non si applicano alle condotte commerciali legittime nei confronti di entità fuori da Donetsk e Luhansk, dove i relativi investimenti non sono destinati a soggetti in Donetsk o Luhansk.</p> <p>I divieti non si applicano ai <u>contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> a condizione che l'Autorità competente sia stata informata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.</p> <p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano:</p> <p>a) necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Donetsk o Luhansk;</p> <p>b) connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici o istituti d'insegnamento pubblici ubicati in Donetsk o Luhansk;</p> <p>c) apparecchi o attrezzature per uso medico;</p> <p>d) finalizzate alla manutenzione per garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti;</p> <p>e) necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p>
<p>Art. 4</p> <p>Divieto Esportazione beni di cui all'Allegato II</p>	<p>È vietato, nei confronti di persone fisiche o giuridiche in Donetsk e Luhansk, oppure per un uso in tali aree:</p> <p>d) vendere, fornire, trasferire o esportare i beni elencati nell'<u>Allegato II</u>;</p> <p>e) prestare, anche indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione connessi ai beni di cui alla lettera a) e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi;</p> <p>f) fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui alla lettera a).</p>	<p>Il divieto <u>non si applica fino al 24 agosto 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti) a condizione che l'Autorità competente sia stata informata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.</p> <p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano:</p> <p>a) necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Donetsk o Luhansk;</p> <p>b) connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici o istituti d'insegnamento pubblici ubicati in Donetsk o Luhansk;</p> <p>c) apparecchi o attrezzature per uso medico;</p>

PAVIA e ANSALDO

STUDIO LEGALE

		d) necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.
Art. 5 Divieto servizi in relazione a infrastrutture	È vietato fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Donetsk o Luhansk nei seguenti settori: 1. trasporti; 2. telecomunicazioni; 3. energia; 4. esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.	Il divieto <u>non si applica fino al 24 agosto 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti). Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.
Art. 6 Attività turistica	È vietato prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Donetsk e Luhansk.	Il divieto <u>non si applica fino al 24 agosto 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti) a condizione che l'Autorità competente sia stata informata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.

* *

SI PRECISA CHE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO HANNO FINALITÀ ESCLUSIVAMENTE ILLUSTRATIVE DEGLI ARGOMENTI IN ESSO GENERICAMENTE TRATTATI E PERTANTO NON POSSONO IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATE ALLA STREGUA DI UNA CONSULENZA LEGALE SU ALCUNA FATTISPECIE PARTICOLARE.

*
* *